

Regolamento IVASS n. 6/2014

Tutto quello che avreste sempre voluto sapere, ma che non avete mai osato chiedere

Sin dalle interpretazioni del primo minuto il **Regolamento IVASS n. 6/2014** è stato fonte di frequenti e repentine conferme, smentite e riconferme.

In questo clima di “brainstorming normativo”, la tensione e l’ansia generate dall’inesorabile **scadenza del 30 giugno 2015** hanno contribuito a crescenti e comprensibili tensione e preoccupazione.

Oggi, dopo lo “Tsunami” di metà 2015, con tono un po’ scherzoso, andiamo ad elencare nel decalogo di seguito la “classifica” delle curiosità più “complesse”, che abbiamo visto, dal nostro osservatorio, chiarirsi progressivamente negli ultimi mesi.

Ma passiamo alla “top ten” (chiamiamola così anche se l’ordine non rappresenta in realtà una classifica):

1. **Pari o dispari?** La natura biennale del monitoraggio dell’aggiornamento porta ad avere due macro categorie di utenza: i cosiddetti “dispari” (il cui primo anno di aggiornamento ha inizio in un anno dispari come il 2015) e i “pari”. Per questo, nel 2015 un intermediario dispari avrà l’obbligo delle 15 ore di formazione. Nel secondo anno dovrà invece arrivare a 60 ore nell’ultimo bienni (2015-2016). La curiosità ovvia quanto sfuggente si insinua tra le righe del Regolamento. All’art. 7 punto 4 emerge che “In ciascun anno solare si effettua almeno un minimo di 15 ore di aggiornamento”. Questo significa che, anche se il primo anno io avessi svolto 50 ore, il secondo anno (2016, nell’esempio precedente) dovrei comunque svolgerne minimo 15. Quindi, premesso che la formazione “fa sempre bene”, sul piano normativo non sono mai richieste, in ogni caso, più di 45 ore in un anno.
2. **Per un punto Martin perse la cappa...** L’aggiornamento rappresenta sicuramente il maggior volume di attività formativa. Tuttavia, in quanto a complicazioni, anche la formazione professionale non scherza, specie in termini di Disciplina transitoria, come illustra l’art. 18. Mentre l’aggiornamento svolto fino al 30 giugno 2015 (che sia un’ora o che siano 15 ore) è valido, la formazione professionale (o prima formazione) è stata considerata valida solo se “completata” entro il 30 giugno (ovvero perfezionata in tutte le 60 le ore previste). In alternativa: sarebbe toccato ripartire da 0, perdendo tutto, anche se si fossero raggiunte le 59 ore.
3. **Tua colpa...** I celeberrimi articoli 11 e 12 disciplinano nello specifico processi, strumenti e contenuti per l’e-learning. Il primo titola “E-learning”, il secondo titola “Funzionalità della piattaforma di e-learning”. In realtà vengono in entrambi gli articoli mescolati una serie di requisiti che riguardano un po’ la piattaforma, un po’ i corsi. Venditori di piattaforme e venditori di contenuti sono riusciti a mettere in atto le più incredibili interpretazioni, pur di sostenere che la “colpa era dell’altro”! Scherzi a parte, il Regolamento ha introdotto sicuramente uno storico innalzamento qualitativo dei servizi legati alla formazione degli intermediari.
4. **Vai direttamente in prigione senza passare dal via!** Una nota di colore meritano le “verifiche random” citate alla lettera d del punto 1 dell’articolo 12. Per testare “fruizione e apprendimento” non bastava più chiedere solo: “ci sei?”. In realtà le domande da porre sotto forma di quiz dovevano essere random (comparire in un momento non prevedibile dall’utente) e contestuali (chiedere qualcosa che fosse già, possibilmente da poco, stato spiegato!). Ancora oggi la variabile più discussa in merito è: di quanto mando in dietro l’utente che non risponde o risponde male? I più severi lo mandano all’inizio di un modulo, che potrebbe durare oltre due ore. I più, per fortuna degli intermediari, si sono tarati, uniformandosi peraltro ad altri regolamenti, come per esempio quello relativo ai crediti formativi dei Commercialisti, su una penalità indicativa di circa 10 minuti di corso.

5. **Mai dire mai...** Un altro tema “caldo” dell’estate è rappresentato dai report, in particolare dall’interpretazione di “rendono disponibili per ciascun partecipante report ...” (art.9 punto 2). Ma “per ciascun partecipante” significa che ciascun partecipante se li può estrarre, o che la Compagnia può estrarre il dato relativo a ciascun partecipante? I più oggi propendono per la seconda, ma non è detta l’ultima parola...
6. **Tra webinar e videoconferenza c’è di mezzo il mare.** Molto interessante anche la definizione di webinar e videoconferenza (art. 10): nel linguaggio comune i due termini vengono tuttavia utilizzati in modo indistinto o con significati opposti! L’importante in ogni caso è avere un riferimento quando si parla di Regolamento 6...
7. **Tutto è bene, ciò che finisce bene...** Questa è un po’ complicata e un po’ tecnica effettivamente. Ma per chi apprezza, sicuramente molto interessante. Leggendo in modo pedissequo gli artt. 5 e 14 che disciplinano i soggetti formatori, emergono due dati: le Imprese di assicurazione impartiscono direttamente i corsi (art. 5), oppure si possono avvalere di soggetti terzi che devono rispondere ai requisiti dell’art. 14. Alcune Imprese si sono sentite per scrupolo in dovere di rispondere direttamente ai requisiti dell’art. 14. Siamo tutti d’accordo sul fatto che, malgrado l’interpretabilità degli articoli in questione, è auspicabile l’applicazione di criteri qualitativi come questi a qualsiasi categoria di formatore!
8. **Non ci sono più le categorie di una volta!** E l’Allegato 1? Riporta le aree tematiche e i moduli previsti per la formazione e l’aggiornamento professionale. Ancora oggi e probabilmente fino al 31 dicembre 2015 molti si interrogano sulla nuova classificazione dei corsi. Mi fermo al primo livello (4 voci), o devo arrivare per ciascun corso ad una classificazione di dettaglio su due livelli (25 voci). Una sola cosa non lascia spazio a dubbi e interpretazioni, rimpiangono in molti le vecchie categorie Tecnico, Normativo, Di Prodotto,... E soprattutto i più sperano che la struttura della relazione annuale non riservi sorprese dell’ultimo secondo.
9. **Occhio ai velox!** Ma se uno non si adegua, cosa succede? Vedi sanzioni sul buon vecchio Reg. ISVAP n. 5/2006 e CAP (= Codice delle Assicurazioni Private, artt. 305 e 306 in particolare). Numerose ordinanze 2015 da noi visionate riportano sanzioni da 1.000,00 a 48.000,00 euro (quindi di sanzioni se ne comminano...). Segnaliamo un articolo <http://www.assicuriamocibene.it/sanzioni-ivass-in-ambito-ruj>.
10. **Dicci la tua!** Alla fine di questo decalogo, coerentemente con il nostro approccio cooperativo e sociocostruttivista, vi chiediamo di partecipare attivamente con le vostre “chicche normative” sul Regolamento 6/2014, che avrete sicuramente capitalizzato negli ultimi mesi... Condividetele con noi sui canali social di Edulife!

Concludendo, l’unico intento di questo decalogo è quello di **condividere esperienze e stimolare riflessioni**. Magari addirittura **favorire approfondimenti su un Regolamento IVASS** che, forse proprio perché la **formazione delle persone** rappresenta oggi un **processo strategico per le organizzazioni**, ha generato una piccola rivoluzione o, quantomeno, un importante, concreto e tangibile cambiamento.